

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 16-10-20

Oggetto:	Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni.(Art. 1, comma 136, L. 7 aprile 2014, n. 56; art. 57-quater, D.L. 26 ottobre 2020, n. 124, conv, con modif. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli Agostino-Antonio	P	Portesi Sauro	A
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaoli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	9
In carica	n.11	Assenti	n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con precedente deliberazione, in data odierna, in relazione al disposto dell'articolo 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020;

Richiamato:

- l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 82, commi 2, 8 e 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che "2. I consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (...)", "8. a misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)", "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale sono stati determinati le indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

- il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2020, n. 194, recante «Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti»;

Considerato che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato che:

in applicazione delle predette disposizioni normative, l'indennità di funzione mensile è fissata:

- per il sindaco in **Euro 1.659,38 (percentuale max applicata 85%)**;
 - per l'assessore nominato vicesindaco in **Euro 260,30 (20% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47)**;
 - per l'assessore in **Euro 195,22 (15% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47)**;
 - per il presidente del consiglio comunale (se previsto) in **Euro 130,15 (10% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47)**;
- il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti è determinato in **Euro 9,77.**;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che "... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo

delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

Visto l'articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Basilicata, n. 17/2016/PAR, del 7 aprile 2016, con la quale si stabilisce che per il calcolo delle indennità di funzione e dei gettini di presenza:

“...il parametro normativo cui occorre avere riguardo per il calcolo del vincolo di invarianza di cui al comma 136, dell'art. 1 della legge 56/2014, è dato:

a) dall'art. 16, comma 17 DL 138/2011 per quanto riguarda il numero degli amministratori cui riferirsi per effettuare il calcolo “in astratto” degli oneri compresi nel vincolo di invarianza;

b) dai vincoli e dalle prescrizioni da rispettare nel calcolo del tetto di spesa di ciascuna voce componente il suddetto vincolo.

Nell'ambito del vincolo così determinato, vista la sua “unicità”, l'ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”.

In quest'ottica si ritiene possibile destinare l'economia di spesa derivante dalla rinuncia (in tutto ovvero in parte) alla indennità di funzione da parte del Sindaco (o di altro amministratore) con contestuale devoluzione del tandundem in favore degli altri amministratori ovvero per accrescere, qualora consentito, altre voci di spesa comprese nel macro aggregato.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e/o soggiorno, la spesa massima consentita è determinata dall'art. 84 TUEL in combinato disposto con le prescrizioni contenute nel DM 4 agosto 2011 (artt. 1, 2, 3 e 4).

In mancanza di espressa previsione normativa, si ritiene debba aversi riguardo alla spesa sostenuta, per tali tipologie di oneri, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione, in concreto, del vincolo di invarianza di cui al comma 136 dell'art. 1 della legge 56/2014, e cioè l'esercizio finanziario precedente il rinnovo delle cariche elettive ai sensi del comma 135 del medesimo articolato.

Per l'effetto, il calcolo delle spese di natura variabile, come i gettoni di presenza ovvero le spese di viaggio e/o soggiorno, sarà effettuato sulla base della spesa “storica” sostenuta in tale esercizio finanziario, salvo poi operare tutte le decurtazioni ritenute necessarie al fine del rispetto del vincolo di invarianza in esame.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati pronunciati i seguenti orientamenti interpretativi:

“1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005."

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 67/PAR/20 del 14 maggio 2020, con la quale si stabilisce che. «l'articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l'incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo "nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie.»;

Vista la deliberazione 129/2020/PAR della Corte dei Conti - Sez. Lombardia, che fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza temporale (1° gennaio 2020) dell'incremento dell'importo dell'indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. La Sez. Lombardia, in primis, ricorda l'art. 57-quater comma 1 del DL 124/2019 ha introdotto il comma 8-bis all'interno dell'art. 82 TUEL in virtù del quale "la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti". La norma non determina la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato "nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", e pertanto occorre l'adozione di un provvedimento del comune per stabilire l'entità dell'aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa. Il decreto interministeriale attuativo è stato adottato il 23 luglio 2020 e all'articolo 1 ha disposto la decorrenza dell'incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. Ma solo dal 4 agosto 2020, data di pubblicazione in GU del DM, ogni ente ha potuto decidere la percentuale di incremento dell'indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale; per la spesa oggetto del quesito.

Vista la specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dal revisore dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della citata legge 56/2014 (gettone presenza previsto dal DM 4/4/2000 n. 119 € 18,08 - riduzione 10% € 16,27 - consiglieri da n. 6 a n. 10 - gettone € 9,77);

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione palese resa per alzata di mano espressa nei modi di legge avente il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 9 ;
- consiglieri votanti n. 9 ;
- voti favorevoli n. 9 ;
- voti contrari n. /;
- voti astenuti n./;

1) DELIBERA

1) di stabilire le indennità di funzione mensili:

- di **Euro 1.659,38** per il sindaco (percentuale max applicata 85%);
- di **Euro 260,30** per l'assessore nominato vicesindaco (20% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47);
- di **Euro 195,22** per l'assessore (15% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47);
- di **Euro 130,15** per il presidente del consiglio comunale (se previsto) (10% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.301,47);

2) di stabilire che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti in **Euro 9,77 come calcolato nella delibera consiliare n. 9 del 2015 (invarianza spesa da 6 a 10 consiglieri)**;

3) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

4) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e che l'aumento dell'85% spettante al Sindaco resta a carico del comune la somma di € 1.929,36 annuale oltre irap.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge

avente il seguente esito:
consiglieri presenti n. 9 ;
consiglieri votanti n.9 ;
voti favorevoli n. 9 ;
voti contrari n. /;
astenuti n ./;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni.(Art. 1, comma 136, L. 7 aprile 2014, n. 56; art. 57-quater, D.L. 26 ottobre 2020, n. 124, conv, con modif. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 05-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 05-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta Nerla Giuliana, nella sua qualità di Segretario Comunale, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 05-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Nerla Giuliana

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Vergari Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nerla Giuliana

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Tempestilli Agostino-Antonio

Prot. N. Approvata Li 27-11-20

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nerla Giuliana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 27-11-20.

- é divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nerla Giuliana

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nerla Giuliana
